



TRIBUNALE DI LECCE
- Prima Sezione civile -

proc. n. 3696/2023 R.G.

La giudice designata,
letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del
05.12.2023, ha emesso la seguente

ORDINANZA

La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da [REDACTED] e tesa ad ottenere l'accertamento dell'obbligo della Questura di Lecce di iscrivere il ricorrente all'anagrafe tributaria con conseguente attribuzione del codice fiscale alfanumerico; in particolare, ha premesso, il ricorrente, di aver manifestato la volontà di richiedere la protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998 al Questore di Lecce in data 04.01.2023 e di aver ottenuto la formalizzazione di tale richiesta in data 17.04.2023 con contestuale rilascio della ricevuta di permesso di soggiorno, priva tuttavia di codice fiscale alfanumerico. In data 19.4.2023, il ricorrente ha richiesto formalmente l'attribuzione del codice fiscale tanto all'Agenzia delle Entrate, quanto alla Questura di Lecce. La prima, con PEC del 20.04.2023, declinava la responsabilità dell'attribuzione del C.F. - nei casi come quello di specie - alla Questura; quest'ultima, per il tramite del Vice Questore aggiunto di riferimento, informava il procuratore di parte che si sarebbe provveduto all'attribuzione del suddetto C.F. solo a seguito dell'eventuale esito positivo della richiesta principale.

Il ricorrente ha esposto, quanto al *fumus boni iuris*, di aver diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo per tutta la durata del procedimento a norma dell'art 11 DPR 394/99 e, quanto al *periculum in mora*, di non poter essere assunto dal datore di lavoro offertosi, così come di non potersi iscrivere al servizio sanitario nazionale. La Questura di Lecce si è costituita chiedendo il rigetto della domanda che non è idonea a delineare profili d'illegittimità nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione convenuta.

Nelle more del presente ricorso la Questura di Lecce ha notificato il rigetto della richiesta di protezione speciale, diniego impugnato dal ricorrente dinanzi al Tribunale, che ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato nelle more della decisione.

All'udienza del 15.12.2023 il procedimento è stato riservato per la decisione.

Il ricorso cautelare formulato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Ed infatti, nel caso di specie, vertendosi in materia di diritti dello straniero richiedente protezione (speciale), si può pacificamente affermare che, dal momento della formalizzazione dell'istanza di protezione e sino alla conclusione del procedimento amministrativo volto ad ottenere il riconoscimento della stessa, sorge in favore del richiedente un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio, nei termini che di seguito si espongono.

In particolare, l'art.11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 dispone: *Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo; ed inoltre al successivo comma 2 dispone: "il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al*

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.

Ed inoltre, l'art. 7 D. L.vo n. 25/2008, dispone: *“il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere nel territorio nazionale sino alla decisione della Commissione territoriale”*; l'art.4, comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, dispone che *“al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”* che dopo sessanta giorni, consente il perfezionamento di un contratto di lavoro (art. 22, primo comma D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142).

Dunque, la ricevuta rilasciata a seguito di presentazione della domanda di protezione internazionale ha valore legale di «permesso di soggiorno provvisorio» e rende regolare la permanenza nel territorio italiano. In forza di tale regolarità, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 26 luglio 2016, n. 8 ha chiarito che per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale *«di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Salute è stata attivata un'apposita procedura telematica per l'attribuzione del codice fiscale ai richiedenti la protezione internazionale già al momento del rilascio della suddetta ricevuta da parte della Questura/Polizia di Frontiera; ciò al fine di consentire a tale tipologia di stranieri di iscriversi sin da subito al Servizio Sanitario Nazionale per usufruire di una copertura sanitaria completa e di svolgere attività lavorativa come previsto dall'art. 22 del citato decreto»*.

Tale diritto, pacificamente riconosciuto per ciò che concerne la richiesta di protezione internazionale, non è espressamente previsto dalla legge per l'ipotesi in cui sia presentata, così come nel caso di specie, domanda di protezione speciale direttamente alla Questura.

La protezione speciale, difatti, prima dell'entrata in vigore del DL 20/2023 Cutro (che ha modificato le modalità di richiesta della protezione speciale), poteva essere riconosciuta sia nell'ambito di una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successiva trasmissione al Questore ai fini del rilascio, tanto con domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decideva previo parere della stessa Commissione (quest'ultima possibilità è stata soppressa dal D.L. 20/2023 Cutro).

Nel caso di specie, però, la domanda è stata presentata prima dell'emanazione del DL Cutro e si applica dunque la disciplina previgente.

Non vi è dubbio, ad ogni modo, che la protezione speciale - come avveniva per la protezione umanitaria - nonché la protezione internazionale, sono inquadrate nell'ambito del diritto costituzionale d'asilo ex art. 10, terzo comma e questo sia nel caso in cui la domanda sia presentata nell'ambito della protezione internazionale, sia nel caso in cui questa sia formulata con istanza diretta al Questore. La differenza di procedimento non può infatti pregiudicare il contenuto del diritto azionato, né gli obblighi che ne derivano in capo alla P.A.

Tale assunto è confermato altresì dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità. Difatti, in adesione ad un orientamento consolidato delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, occorre ribadire la *“identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto di asilo costituzionale, in quanto*

situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali» (Cass. S.U., ord. n.19393/2009).

L'art. 35-bis. d.l.vo n. 25/2008, inoltre, include sotto la rubrica "*delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale*", sia le impugnazioni ex art. 35 avverso i provvedimenti della Commissione territoriale sullo *status* di rifugiato o sulla protezione sussidiaria, sia quelle avverso i provvedimenti "*per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3*", di talché emerge con evidenza l'affinità teleologica tra le due misure, accomunate da medesime esigenze di politica legislativa, si da considerarsi *species* appartenenti ad un medesimo *genus*.

Deve ritenersi dunque che il richiedente protezione speciale gode di una posizione soggettiva analoga a quella del richiedente rifugio o protezione sussidiaria, e gode al pari di questi ultimi, del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo per tutta la durata del procedimento, con l'attribuzione di tutti i diritti, compresa l'attribuzione del codice fiscale, riservata a questi ultimi, con conseguente piena applicabilità dell'art. 11, comma 1 lettera a) e comma 2) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e dall'art. 4 D. L.vo n. 142/2015.

È appena il caso di precisare la sussistenza del *periculum in mora*, considerato che l'impossibilità dell'attribuzione del codice fiscale incide negativamente sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, non suscettibili di ristoro per equivalente, tra cui quelli inerenti la concessione di sussidi e di agevolazioni previste dai Comuni, l'accesso agli alloggi di residenza pubblica, l'esercizio dei diritti politici e del lavoro, atteso inoltre che il ricorrente ha ricevuto una proposta di lavoro che non può accettare in quanto sprovvisto di codice fiscale. Da ciò deriva un pregiudizio per il ricorrente in ordine alla sua possibile integrazione nel tessuto socio-produttivo del paese ospitante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda cautelare deve essere accolta.

Vista la peculiarità della questione trattata e l'assenza di specifici precedenti sul punto, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Lecce il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per richiesta asilo per tutta la durata del procedimento a norma dall'art. 11, comma 1 lettera a) e comma 2) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e dall'art. 4 D. L.vo n. 142/2015;

- Compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 02.01.2024

La giudice designata

Caterina Stasi